

Decreto n. 281.23
Prot. n. 16837

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena revisionato ed emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31.01.2013;
- Visto il Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi emanato con D.R. n. 363 del 10 agosto 2015;
- Visto il D.R. n. 171 del 31 marzo 2023 con il quale è stato istituito il Centro di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena denominato Centro di Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane (CADMO);
- Considerata la necessità di disciplinare il funzionamento del suddetto Centro con apposito Regolamento;
- Visto il testo del Regolamento interno di funzionamento del Centro di Ricerca e Servizi denominato Centro di Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane (CADMO);
- Vista la delibera del Senato Accademico del 30 maggio 2023 in merito all’argomento;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 30 maggio 2023;

EMANA

il Regolamento interno di funzionamento del Centro di Ricerca e Servizi denominato Centro di Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane (CADMO) nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Siena, 6 giugno 2023

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La compilatrice: sig.ra Laura Bambagioni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZI DI ARCHEOLOGIA PER LE DIVERSITA' E LE MOBILITA' PREROMANE - (CADMO)

Art. 1.

Costituzione e Finalità del Centro CADMO

1. Il Centro CADMO – Archeologia per le Diversità e le Mobilità preromane - di seguito denominato “Centro” dell’Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata “Università o Ateneo”, istituito con Decreto Rettorale n. 171 del 31/03/2023, è costituito come Centro di Ricerca e Servizi ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 28 commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo.

2. Esso è preposto ad attività di ricerca e servizi di ambito archeologico dell’Ateneo e in particolare si propone di favorire

- a) l’educazione del patrimonio culturale come strumento di educazione alla cittadinanza, attraverso la lente dell’archeologia;
- b) l’educazione alla ricerca, alla conoscenza e alla convivenza pacifica nel paesaggio antico, con particolare riguardo al territorio toscano, nel legame tra l’Ateneo internazionale e il territorio di Siena;
- c) la costituzione di una nuova frontiera per l’archeologia etrusco-italica, superando il carattere di antichistica ed ‘etruscheria’ e favorendo analisi delle molteplici diversità e i fenomeni di mobilità tra popolazioni preromane;
- d) la costituzione di un centro di ricerca e servizi “ibrido”, in grado di favorire l’incontro tra tradizioni di studio diverse, la mediazione tra tradizioni di scavo nazionali ed internazionali, e in grado di offrire servizi diversificati e attrattivi per l’attività sul campo;
- e) l’internazionalizzazione dell’archeologia italiana che per decenni ha subito e subisce un processo di distacco dal dibattito archeologico, teorico e metodologico internazionale, nella convinzione che la natura dell’Università per Stranieri di Siena come Ateneo internazionale, possa costituire per mezzo del Centro una mediazione tra la tradizione italiana e le letterature parallele (soprattutto di stampo anglosassone);
- f) la costituzione e l’animazione dell’*hub* di ricerca, tutela e valorizzazione di San Casciano dei Bagni, ai sensi dell’accordo di valorizzazione siglato in ottemperanza dell’art. 112 del Codice tra Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Direzione Generale Musei), Regione Toscana, Comune di San Casciano dei Bagni e l’Ateneo per la realizzazione di un museo, un’area archeologica e un hub internazionale di ricerca a San Casciano dei Bagni.

Art. 2

Compiti del Centro CADMO

1. Nell’ambito delle finalità espresse all’art. 1, il Centro:

- a) garantisce il coordinamento delle attività archeologiche nell’Ateneo, a supporto delle ricerche condotte nell’ambito del Dipartimento di Studi Umanistici;
- b) costituisce il *trait d’union* tra l’Ateneo e le istituzioni locali, nazionali e internazionali in ambito archeologico;
- c) cura l’organizzazione di ricerche e scavi, con particolare riguardo al progetto di San Casciano dei Bagni e a nuovi progetti di scavo;
- d) gestisce l’organizzazione di field schools;
- e) costituisce centro di costo per l’acquisizione di finanziamenti dedicati all’archeologia nell’Ateneo da parte di fondazioni e di privati;

- f) organizza conferenze e seminari illustrativi delle attività tecniche svolte nell'ambito della collaborazione, anche allo scopo di orientamento professionale;
- g) garantisce l'attivazione di stage e tirocini didattici rivolti a studenti, laureandi e laureati e volti all'approfondimento di aspetti specifici legati al Centro;
- h) supporta la realizzazione di studi di approfondimento nell'ambito di progetti di tesi di laurea triennale, magistrale, di dottorato e project work di master.

Art. 3

Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio Unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Centro può disporre di:
 - a) finanziamenti derivanti da attività istituzionali;
 - b) assegnazione di fondi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c) erogazione di fondi da parte di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e non-comunitari;
 - d) risorse derivanti da attività svolte in collaborazione con altri Centri;
 - e) proventi derivanti da attività di consulenza e editoriali o da altre eventuali attività conformi agli obiettivi del Centro.

Le suddette risorse sono messe a disposizione del Centro attraverso il Bilancio Unico di Ateneo.

3. Il/la direttore/direttrice del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività contenente la proposta di budget di previsione dei proventi e dei costi come indicato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo. Tale programmazione, una volta approvata, viene presentata al/alla rettore/rettrice entro il 15 ottobre di ciascun anno.
4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi. La programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 4

Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono: il/la direttore/direttrice e il Consiglio Direttivo.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo compatibilmente con le risorse di bilancio o salvo fondi progettuali esterni (partenariati europei, finanziamenti privati e di fondazione) che specificatamente prevedano compensi per la direzione, il coordinamento e la gestione dei progetti.

Art. 5

Direttore/direttrice

1. Il/la direttore/direttrice del Centro è nominato/a dal/dalla rettore/rettrice fra i/le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici di ruolo presso l'Ateneo, con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di indisponibilità di docenti e di ricercatori/ricercatrici di ruolo o in caso di mancanza fra di loro delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il/la rettore/rettrice può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 il direttore/la direttrice può essere sostituito/a dal il/la rettore/rettrice, in base a motivato parere approvato dal Senato Accademico.
4. L'incarico di direttore/direttrice del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. Il/la direttore/direttrice individua e promuove le linee di coordinamento e di gestione delle attività del Centro. In particolare, il/la direttore/direttrice:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli/le;
 - b) rappresenta il Centro all'interno dell'istanza di coordinamento dei Centri come indicato all'art. 10 del Regolamento Quadro;
 - c) propone al/alla rettore/rettrice la nomina dei docenti componenti il Consiglio Direttivo;
 - d) propone al Consiglio Direttivo, d'intesa con il/la direttore/direttrice generale, la nomina del/della coordinatore/coordinatrice tecnico-scientifico/a e dei/delle responsabili di Sezione;
 - e) svolge funzioni propositive relative alle attività di ricerca e ai servizi offerti dal Centro;
 - f) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione dei suoi deliberati;
 - g) promuove l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo del Centro;
 - h) sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca e di servizi realizzate dal Centro;
 - i) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale delle attività, compresa la proposta di budget di previsione dei proventi e dei costi per il futuro esercizio;
 - j) trasmette al/alla rettore/rettrice, entro il 15 ottobre di ogni anno, la deliberazione del Consiglio Direttivo relativamente a quanto indicato al precedente comma;
 - k) presenta al Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno come previsto al successivo art. 8, una relazione annuale sull'attività svolta e un rendiconto gestionale, i quali sono successivamente trasmessi al/alla rettore/rettrice;
 - l) propone al Consiglio Direttivo i progetti di collaborazione con il Centro presentati da soggetti interni e esterni all'Ateneo;
 - m) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione del Comitato Scientifico del Centro, di cui al successivo art. 9;
 - n) propone al/alla rettore/rettrice la stipula di convenzioni con enti italiani e stranieri, acquisito il parere del Consiglio Direttivo del Centro;
 - o) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri Organi o strutture dell'Ateneo, sulle materie di propria pertinenza;
 - p) autorizza il personale assegnato al Centro a collaborare con gli altri Centri purché tale collaborazione non comporti interferenze o abbia, come conseguenza, la mobilitazione di ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del Centro stesso;
 - q) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento le funzioni del/della direttore/direttrice sono svolte dal/dalla docente o ricercatore/ricercatrice di ruolo del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio nel ruolo più alto.

Art. 6 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla direttore/direttrice del Centro almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e budgetaria e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.

3. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
- b) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e pluriennale di cui al precedente art. 3, relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro;
- c) delibera, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal/dalla direttore/direttrice del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 8;
- d) delibera, su proposta del/della direttore/direttrice, l'istituzione del Comitato Scientifico del Centro, di cui a successivo art. 9;
- e) delibera sull'utilizzazione di fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del Centro, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- f) delibera sui progetti di collaborazione con il Centro presentati da soggetti interni e esterni all'Ateneo;
- g) delibera sulle proposte di nuove attività presentate dal/dalla direttore/direttrice e dal Comitato Scientifico;
- h) delibera sulla eventuale proposta del/della direttore/direttrice in merito alla nomina del/della coordinatore/coordinatrice tecnico-scientifico/a del Centro e dei/delle responsabili delle Sezioni;
- i) delibera sulle richieste di collaborazione al Centro effettuate dai/dalle docenti e ricercatori/ricercatrici di ruolo dell'Ateneo, come indicato al successivo art. 7;
- j) propone ai competenti Organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e di unità di personale, in relazione a motivate esigenze di funzionalità del Centro;
- k) propone al Consiglio di Amministrazione gli importi delle tasse e delle quote di iscrizione relativamente alle attività del Centro;
- l) formula parere preventivo in merito alla stipula di accordi e convenzioni, anche proposti da altri Organi o strutture dell'Ateneo, concernenti le attività del Centro;
- m) delibera su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;
- n) esercita tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo, compresa la partecipazione all'istanza di coordinamento dei Centri prevista dall'art. 10 del Regolamento Quadro;
- o) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento;

4. Il Consiglio è composto da quattro componenti e dal direttore/la direttrice. Possono far parte dei cinque componenti del Consiglio Direttivo:

- a) ricercatori/ricercatrici strutturati/strutturate;
- b) professori/professoressa di Seconda Fascia;
- c) professori/professoressa di Prima Fascia;

5. A seguito di una generale valutazione legata alle attività del Centro, il/la direttore/direttrice dello stesso propone al/alla rettore/rettrice i nominativi dei/delle docenti che andranno a comporre il Consiglio Direttivo.

6. Previo parere del Senato Accademico, i/le docenti scelti/e per far parte del Consiglio Direttivo sono nominati/e con Decreto del/della rettore/rettrice. Essi/e restano in carica tre anni e possono essere confermati/e.

7. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, una unità di personale tecnico-amministrativo afferente al Centro.

8. Il/la direttore/direttrice può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto:

- a) il personale tecnico-amministrativo del Centro;
- b) gli/le assegnisti/e di ricerca del Centro;
- c) i/le collaboratori/collaboratrici interni/e ed esterni/e all'Ateneo i cui progetti siano stati approvati dal Consiglio Direttivo;
- d) gli/le esperti/e esterni/e. La loro presenza non interferisce con la definizione del numero legale.

9. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche in modalità telematica ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Università per Stranieri di Siena in modalità telematica e mista" e non è oggetto di delega.

Art. 7 **Personale del Centro**

1. Fa parte del Centro il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

2. Possono collaborare con il Centro, in relazione a specifici progetti o programmi:

- a) docenti e ricercatori/ricercatrici che ne facciano richiesta e le cui aree di ricerca siano affini alle finalità del Centro;
- b) personale a contratto;
- c) assegnisti di ricerca, borsisti/e, dottorandi/e di ricerca;
- d) docenti di lingua italiana e CEL assegnati ai Centri CLASS e CLUSS che ne facciano richiesta, purché il loro impegno non interferisca con quello previsto per la struttura di afferenza e a seguito di autorizzazione scritta dei/delle rispettivi/e direttori/direttrici;
- e) studiosi/e esterni/e all'Ateneo di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto delle attività del Centro.

3. Le proposte di collaborazione sono presentate dagli/dalle interessati/e al/alla direttore/direttrice che le valuta e le presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 8 **Monitoraggio e rendicontazione**

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il/la direttore/direttrice del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Ai sensi dell'art. 54 comma 12 del Regolamento Generale di Ateneo tale relazione è tempestivamente trasmessa al/alla rettore/rettrice.

Art. 9 **Comitato Scientifico**

1. Su proposta del/della direttore/direttrice e su approvazione del Consiglio Direttivo, il Centro si può dotare di un Comitato Scientifico con funzioni di consulenza sulle tematiche di pertinenza del Centro.

2. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi/e italiani/e e stranieri/e di comprovata competenza scientifica e didattica in relazione alle attività istituzionali del Centro e può annoverare anche docenti e ricercatori dell'Ateneo.

3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza, esprime pareri e fornisce un supporto alla definizione strategica delle attività del Centro.
4. Il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla direttore/direttrice del Centro.
5. Anche ai/alle singoli/e componenti del Comitato Scientifico possono essere richiesti pareri su tematiche specifiche di loro competenza.

Art. 10

Norma transitoria e finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro dei Centri di Ricerca e Servizio e al Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.